

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1636

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATTEOLI

Istituzione in Lucca di una sezione distaccata
della corte d'appello di Firenze

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'iniziativa legislativa volta a creare una sezione distaccata a Lucca della corte d'appello di Firenze nasce dalla necessità di sbloccare situazioni di stallo che si determinano per il carico di procedimenti pendenti e per l'afflusso sempre nascente di nuove situazioni che hanno il deleterio, e purtroppo ben noto effetto, di procrastinare oltre ogni accettabile termine il momento della decisione finale.

Le lungaggini procedimentali e dibattimentali, lamentate in tutte le relazioni annuali (compresa quella del Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione) non derivano tanto da uno scarso impegno dei magistrati e dei loro ausiliari, ma soprattutto dal ritmo sempre più serrato e complesso della vita sociale, dall'intrecciarsi dei rapporti giuridici più vari, che interessano nel contempo più rami del diritto (lavoro, famiglia, locazioni, provvedimenti cautelari, eccetera) e che determi-

nano un considerevole aumento annuale delle pratiche e del loro conseguenziale ingorgo.

Non potendo invocare ogni volta il sia pur auspicabile aumento del numero degli uffici giudiziari, sembra preferibile optare per una maggiore funzionalità di quelli già esistenti, a fronte delle esigenze e della dinamica della popolazione nonché dei rapporti sociali ed economici nell'ambito di un determinato territorio.

Con particolare riferimento alla Toscana non si può non considerare il suo costante sviluppo turistico e industriale, ed il conseguente moltiplicarsi dei rapporti sociali nel suo ambito con il relativo aumento del contenzioso.

Questa regione, con i suoi tre milioni e mezzo di abitanti, dispone di ben dieci tribunali, ma nell'ambito della corte di appello di Firenze ne manca uno perché quello di Massa Carrara, per inspiegabili

ragioni, appartiene al distretto della corte di appello di Genova.

Ci si propone dunque di riportare il tribunale di Massa Carrara nell'ambito di competenza della corte di appello di Firenze, con il duplice risultato di offrire una più logica ripartizione delle competenze nell'ambito regionale da un lato e uno sgravio sulla corte di appello di Genova dall'altro, e al contempo di istituire una sezione distaccata della corte di

appello di Firenze in Lucca per poter offrire ai cittadini un migliore servizio grazie alla migliore articolazione degli uffici giudiziari.

Per i motivi sin qui esposti, che fotografano una realtà sociale, con le luci del suo dinamismo dovuto all'intraprendenza dei suoi cittadini, e con le ombre di una giustizia impantanata dai carichi di lavoro, si auspica l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Lucca una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Grosseto e di quello di Massa Carrara, compreso nel distretto di corte d'appello di Genova.

ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata prevista all'articolo 1.

ART. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Lucca, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Firenze ed alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai sensi della pre-

sente legge, alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Lucca, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione distaccata.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di cui all'articolo 3.